Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di PADOVA

Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche

L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e D.G.R. 2 Agosto 2005, n. 2113

Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, ai sensi della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001 e del relativo **Regolamento attuativo**, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione
2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
3. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere

Parte 1

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

Art. 1 I mercati e le fiere esistenti sono i seguenti:

a) Mercato di San Giorgio in Bosco (Capoluogo)
Mercato annuale ogni sabato che si svolge con posteggi in concessione nell'area di Piazza Manzoni così come specificato nell'allegato Regolamento. Questo mercato è stato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14.01.2008 ad oggetto "Istituzione del mercato settimanale ed approvazione del relativo regolamento".

Parte 2

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

Art. 1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell'allegato Regolamento all'art. 22.

Parte 3

Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato e nei posteggi isolati (documento allegato)

Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di PADOVA

Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche

Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato e nei posteggi isolati

L. R. 6 aprile 2001, n. 10 e D.G.R. 2 Agosto 2005, n. 2113

Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14.01.2008, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 26.06.2017

Art. 1 – Tipologia del mercato

1. Il mercato periodico è di tipologia mercato minore con frequenza settimanale nel capoluogo San Giorgio in Bosco, è inoltre previsto n. 1 posteggio isolato.

Art. 2 – Estremi degli atti formali istituzione del mercato

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa l'attività che si svolge in posteggi isolati. Il mercato è stato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14.01.2008 ad oggetto: "Istituzione del mercato settimanale ed approvazione del relativo regolamento".

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nel giorno di SABATO dalle ore 8,00 alle ore 12.30.

2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

3. I concessionari di posteggio entro le ore 8.00, devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.

4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.

5. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

7. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.

8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

1. L'area di mercato di San Giorgio in Bosco è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento **(ALL. n. 1),** dalla quale si evidenziano:
   a) l'ubicazione: Piazza Manzoni,
   b) superficie complessiva del mercato: mq. 3.000 circa;
   c) superficie complessiva dei posteggi: mq ; 563
   d) totale posteggi: n. 13, di cui:

- **n. 2**[1] riservato agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;

e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata e nell'allegata **SCHEDA MERCATO**) nella quale sono indicati:
   - il numero, la dislocazione il dimensionamento e la tipologia dei posteggi annuali/stagionali;
   - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

2. E' stato previsto n. **1** posteggio isolato nel Capoluogo, come da planimetria allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenzia:
   - posteggio isolato prodotti ittici n. 14, superficie 35 mq, località S. Giorgio in Bosco, Piazza Manzoni lato Nord Ovest - (giorno Giovedì) (**ALL. n. 2**).

Art. 5 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione di anni 10 è effettuata in base al maggior numero di presenze maturate nel mercato e, in subordine, all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 o data di iscrizione alla Camera Commercio ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 228 del 2001.

2. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di imprenditore agricolo e debbono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

Art. 6 – Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
   - maggior numero di presenze maturate in quel mercato,
   - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
   - sorteggio.

2. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento

Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.

2. La circolazione e la sosta dei veicoli nei tratti liberi verrà regolamentata da apposita segnaletica posizionata in loco. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile

[1] Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2017

l'ampliamento del posteggio (es. a seguito di sostituzione del mezzo….) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

3. Il Comune assicura il rispetto delle norme sulla circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica e/o transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni

1. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio/Attività produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle Assegnazioni delle Concessioni e comunicarlo alla Regione.

Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
   a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
   b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
   c) Il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio/Attività produttive o dalla Polizia municipale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.

3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
   a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità. A tal fine si evidenzia che, ai sensi del Decreto legislativo 114/98, il numero di presenze nel mercato è definito come il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che egli vi abbia potuto o no svolgere l'attività;
   b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A..

5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.

6. A partire dalla data di entrata in vigore della L.R. 6 aprile 2001, n. 10, la mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.

Art. 12 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nei relativi regolamenti comunali. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.

2. Il comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio provvede, su richiesta degli interessati e tenendo conto dell'anzianità di presenza del mercato, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di un posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica. Il comune determinerà le procedure e le modalità per la presentazione della domanda di miglioria.

3. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere anche inviata via fax o presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.

4. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel fac-simile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.

5. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel fac-simile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.

6. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell'ordine:

    a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28 marzo 1991, n. 112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;

b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;

c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.

7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica, con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per le autorizzazioni.

9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

10. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio, la graduatoria perde di validità e non può essere utilizzabile per ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.

11. Le presenze nel mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

12. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

13. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 14 – Migliorie di ubicazione

1. Il Comune, prima di comunicare i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, informa i titolari di posteggio dello specifico mercato, che possono presentare domanda per migliorare la propria posizione.

2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il Comune invii a tutti gli operatori dello specifico mercato la comunicazione relativa al posto resosi libero invitando gli stessi a dichiarare, se sono interessati o meno a modificare la propria posizione. L'operatore dovrà comunicare al Comune con lettera raccomandata o a mano al protocollo dell'Ente che firmerà per ricevuta, a partire dal 15 giorno e non oltre 30 giorni dalla comunicazione ricevuta, la volontà di migliorare la propria posizione sia riguardo al posto resosi libero sia sugli altri posti che a catena si rendessero liberi.

3. La mancata comunicazione da parte dell'operatore sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.

4. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni in miglioria che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici

5. L'assegnazione viene effettuata secondo i seguenti criteri, nell'ordine: a) anzianità di presenza nel mercato come risultante dalla "Graduatoria assegnatari"; b) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.

6. Il Comune, prima di Comunicare alla Regione gli identificativi del posto resosi libero, e comunque dopo aver soddisfatto le eventuali migliorie richieste, potrà procedere alla soppressione totale o parziale del posto per motivi di pubblica utilità (transito mezzi di soccorso, viabilità…) come consentito all'art. 2, punto 2, parte III, della D.G.R. 2 Agosto 2005, n. 2113.

Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Nel caso di società le assenze per le cause ivi citate sono riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione 6 (sei) mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all'operatore almeno 6 (sei) mesi prima.

5. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 1 metro.

4. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.

5. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.

6. L'operatore può esercitare l'attività itinerante con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico-sanitarie.

7. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.

Art. 17 – Richiamo delle modalità di subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10 e dall'art 5 della D.G.R. 2 Agosto 2005, n. 21153

Art. 18 – Richiamo alle norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. La materia è disciplinata dall'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002, dal T.U. leggi sanitarie e regolamento Comunale d'Igiene, nonché dalla Legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione n. 327/1980, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltreché all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Art. 19 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblica utilità quali, ad esempio, il passaggio dei mezzi di soccorso, nuove esigenza di viabilità od altro, può spostare la collocazione di operatori previa consultazione con le Associazioni di Categoria degli operatori più rappresentative.

2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
   - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
   - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

3. Lo spostamento del posteggio può essere temporanea.

4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.

5. Il Sindaco comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
   a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;

b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..

6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 20 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario mercati.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 21 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.

2. Le autorizzazioni rilasciate del Comune sono temporanee, valide per la durata della manifestazione, e rilasciate solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in possesso dei requisiti di all'art. 5 del Decreto Legislativo e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso Comune.

CAPITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 22 – Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato in Piazza Manzoni e nella Piazze delle frazioni: Lobia, Paviola, S. Anna e della Località Cogno, per motivi di polizia stradale;

Art. 23 – Svolgimento del commercio itinerante

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri e divieto di ritornare nello stesso punto nell'arco della stessa giornata.

3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.

4. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 24 – Rappresentazione cartografica

1. Presso l'Ufficio commercio/attività produttive è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 25 – Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale.

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Sanzioni

1. Per l'accertamento delle trasgressioni al presente regolamento la contestazione e la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal Decreto legislativo 114/98, si applicano le sanzioni previste dal regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27.02.2001 avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni e disposizioni di regolamenti comunali" il quale prevede sanzioni da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 1.549,00.
   In particolare è punito con tale sanzioni:
   a) non provvederà alla pulizia dell'area assegnata;
   b) occuperà l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
   c) eccederà nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
   d) incorrerà in ogni altra violazione rispetto al dettato del presente regolamento.

Art. 27 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 28 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Art. 29 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

SCHEDA MERCATO

a) Denominazione del mercato

MERCATO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Delibera istitutiva/confermativa n. ..... del .....

b) Tipologia del mercato:

Annuale

cadenza: **X settimanale**

giornata/e di svolgimento; **SABATO**

c) ubicazione:

Piazza MANZONI – San Giorgio in Bosco;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq **563**;

e) totale posteggi: n. **TREDICI**, di cui:

n. .....**SEI**..... del settore merceologico alimentare;

n. .….**CINQUE**... .. del settore merceologico non alimentare;[1]

n. .....**DUE**..... riservati ai produttori agricoli;[2]

f) dislocazione dei posteggi:

1) su area scoperta n. .....**TREDICI**..... per una superficie complessiva di mq. .....**563**….**,** di cui:

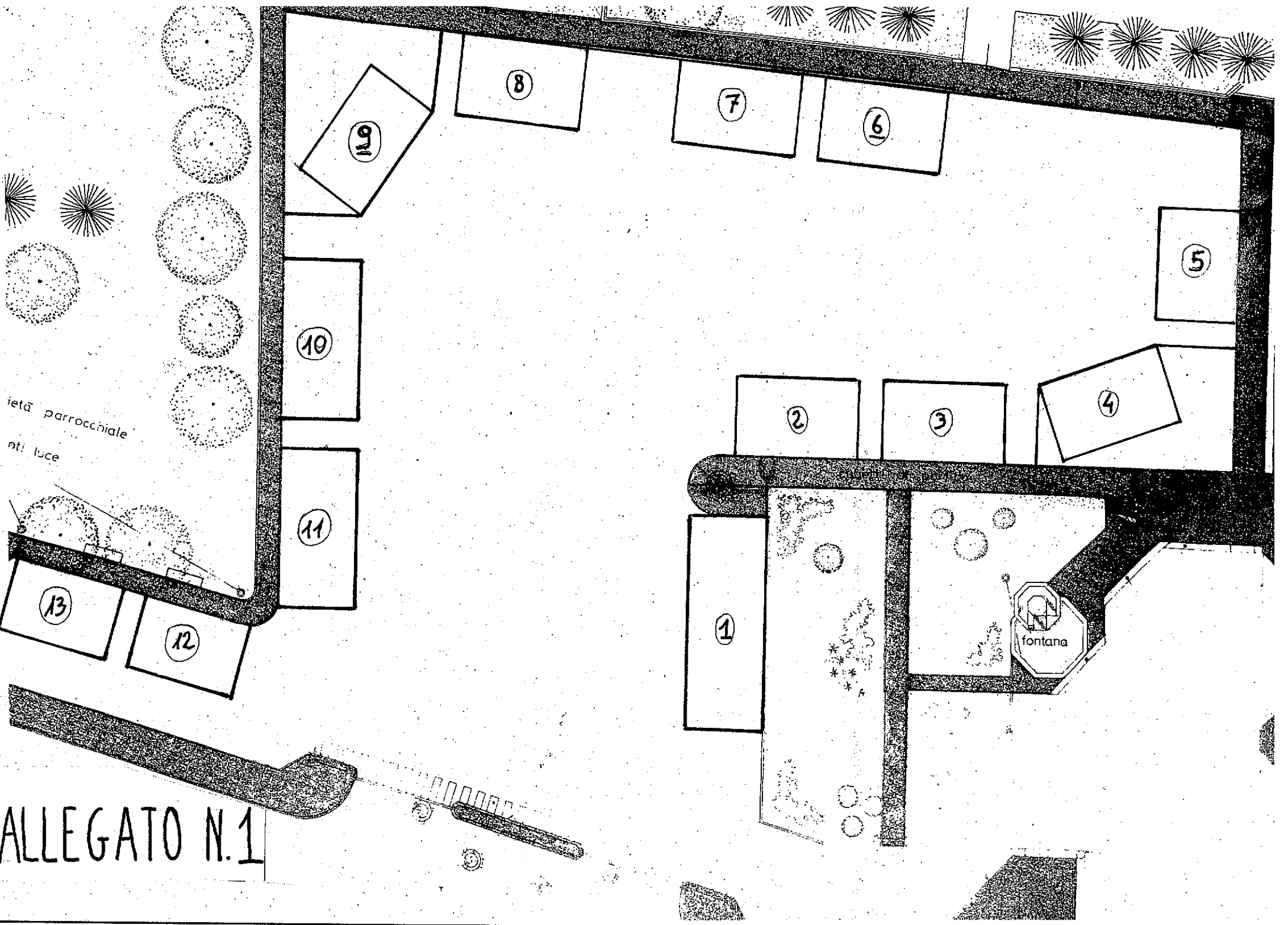
n. .....**DUE**..... riservati ai produttori agricoli;

g) orari:

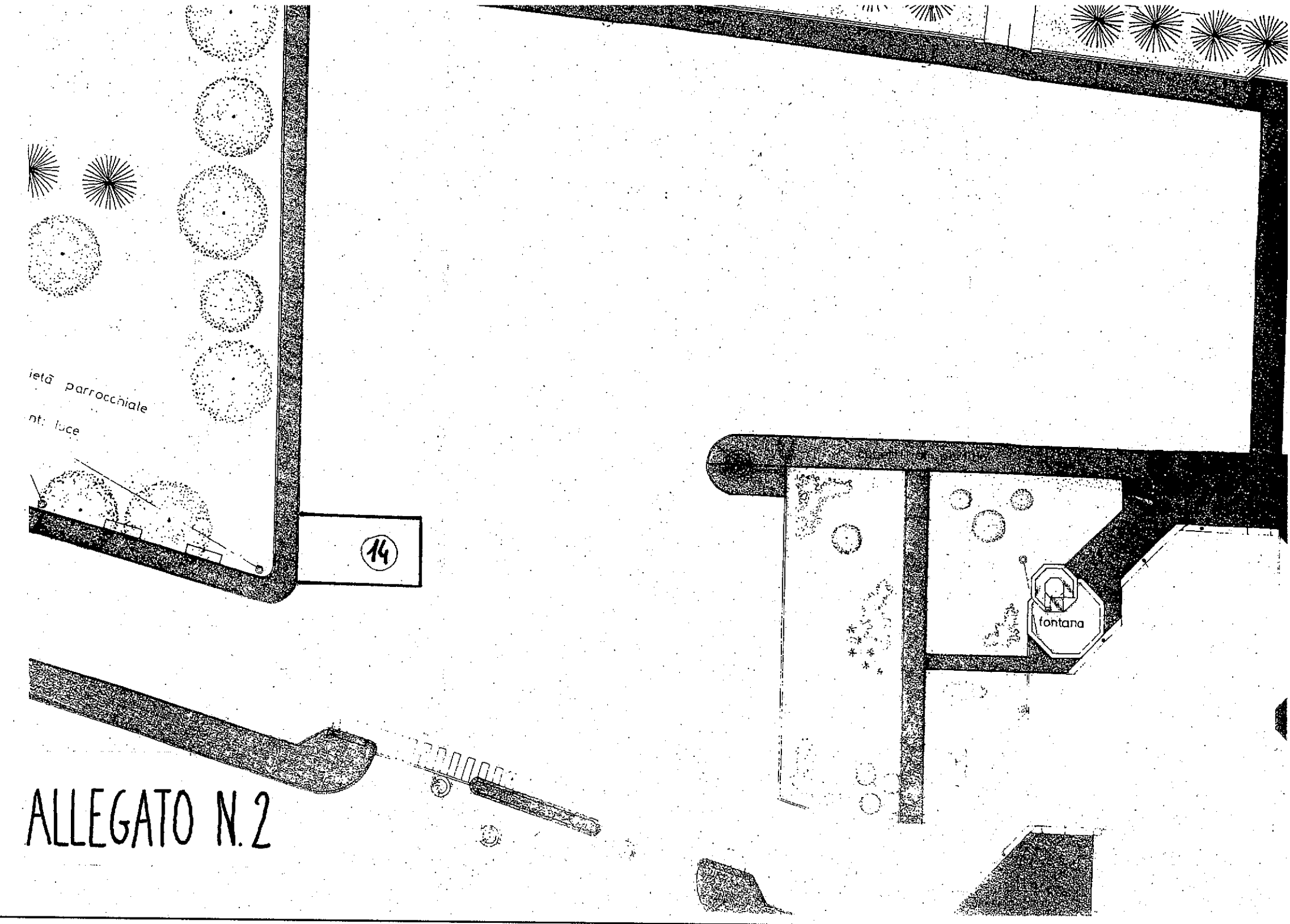
- operazioni di vendita: dalle ore ..... **8,00** …. alle ore …. **12,30** ….
- occupazione del posteggio: dalle ore …….. **7,00** …. alle ore ..... **8,00** .....
- allestimento attrezzature: dalle ore .....… **7,00** .... alle ore ..... **8,00** .....
- smontaggio attrezzature: dalle ore .....**12,30** ... alle ore ..... **14,00** .....
- sgombero del posteggio: dalle ore ……. **13,00** ... alle ore …. **14,00** .....
- assegnazione ai precari: dalle ore ..... **7,30** … alle ore ..... **8,00** .....

Alla scheda è allegata **la planimetria e relativa scheda** indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche

[1] Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 26.06.2017.
[2] Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 26.06.2017



ALLEGATO N.1



ALLEGATO N. 2

ALLEGATO 3 – SCHEDA DI DEFINIZIONE CARATTEEISTICHE DEI POSTEGGI				
NUMERO POSTEGGIO	**LUNGHEZZA ML**	**LARGHEZZA ML**	**MQ TOTALI**	**TIPOLOGIA**
1	**13,5**	**5**	**68**	**PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI**
2	8	5	40	NON ALIMENTARE
3	8	5	40	NON ALIMENTARE
4	8	5	40	RISERVATO PRODOTTI AGRICOLI
5	8	5	40	RISERVATO PRODOTTI AGRICOLI
6	8	5	40	NON ALIMENTARE
7	8	5	40	NON ALIMENTARE
8	8	5	40	FIORI E PIANTE
9	8	5	40	ALIMENTARI ESCLUSO PRODOTTI ITTICI E ORTOFRUTTA
10	10	5	50	NON ALIMENTARE
11	10	5	50	ALIMENTARE ESCLUSO PRODOTTI ITTICI E ORTOFRUTTA
12	8	5	40	GASTRONOMIA E FRIGGITORIA
13	7	5	35	PRODOTTI ITTICI
14	**7**	**5**	**35**	**PRODOTTI ITTICI**

NOTA
I posteggi in grassetto risultano già occupati